



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 luglio 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario (relatore)
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Sona del 24 giugno 2025, n. 31 e relativi atti allegati, pervenuta in data 11 luglio 2025 e acquisita al prot. Corte dei conti n. 4876 di pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 20/2025, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

Il Comune di Sona (VR) ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 31 del 24 giugno 2025, con relativi allegati, avente ad oggetto *“Attivazione comunità energetica rinnovabile del Comune di Sona. Individuazione partner tecnico e aggregatore territoriale energetico”* (approvazione della proposta di delibera di Giunta comunale n. 34 del 6 giugno 2025).

L'operazione comporta l'adesione alla *“Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L.”*, attraverso la sottoscrizione di una quota associativa *“una tantum”* del valore di euro 25.

Nella deliberazione si richiamano: gli artt. 21 e 22 della Direttiva UE n. 2001 dell'11 dicembre 2018, la delibera Arera n. 318/2020/R/EEL nonché l'art. 42-bis, d.l. 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. *“Milleproroghe 2020”*), convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, nel disciplinare la *“promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedono il diritto di cittadini ed enti locali di partecipare alle comunità energetiche, a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale”*; inoltre, si fa menzione dell'art. 31, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 199/2021 con riferimento alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), il cui principale scopo *“è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”*, precisando che *“la CER è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali (...) nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”*.

Nelle premesse si aggiunge che *“secondo la normativa D.Lgs 199/21 del 6 Novembre 2021 e indicazione GSE 10 Maggio 2022, la costituzione di una Comunità Energetica prevede necessariamente l'utilizzo di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante per svolgere le seguenti attività:*

- *essere soggetto referente per il Comune per quanto riguarda ogni rapporto con il GSE;*
- *redigere la documentazione necessaria all'attivazione del servizio secondo normativa D.Lgs. 199/2021 e secondo le normative Delibera Arera 727/22/R/EEL e 15/24/R/EEL, Decreto MASE 414/23, Decreto CACER e TIAD Regole Operative GSE del 23 Febbraio 2024;*
- *gestire il monitoraggio dei flussi energetici della comunità energetica rinnovabile;*

- *provvedere alla gestione amministrativa secondo lo statuto e il regolamento che saranno approvati per la Comunità Energetica Comunale;*
- *promuovere il servizio ai cittadini attraverso mezzi di stampa, pubblicazioni, socialmedia;*
- *promuovere incontri informativi per i cittadini;*
- *promuovere ogni attività finalizzata alla crescita della Comunità Energetica Comunale;*
- *promuovere ogni attività finalizzata al miglioramento dell'efficienza della Comunità Energetica Comunale.*
- *essere disponibile direttamente o tramite società partecipate o collegate o associate a progettare, finanziare, installare e mettere in opera impianti di produzione di energia rinnovabile su aree ritenute idonee e nella disponibilità del Comune”.*

Il Comune di Sona, con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 16 maggio 2024, ha approvato uno specifico atto di indirizzo per la costituzione della CER comunale, con il quale ha provveduto a pubblicare un *“apposito avviso esplorativo per manifestazioni d'interesse con l'obiettivo di raccogliere la partecipazione dei soggetti interessati e di individuare il partner tecnico e soggetto giuridico aggregante al quale affidare le sopra elencate attività”*. Nell'atto consiliare si precisa che tale avviso è stato pubblicato in data 8 agosto 2024 e che, alla data di scadenza prevista (9 settembre 2024), è pervenuta la sola manifestazione di interesse della Comunità Energetica Partenergy Società Cooperative benefit a R.L..

Per quanto di rilievo, con la citata deliberazione è stato, dunque, disposto:

- *“di approvare lo statuto e il regolamento soci della Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L., subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10;*
- *di associarsi, subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10, a Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L. con sede a Udine, via Grazzano 47 codice fiscale e partita IVA 03037070301 acquisendo n. 1 quota sociale pari ad € 25,00;*
- *di trasmettere ai sensi dell'art 5 D. Lgs 175 del 2016 (come modificato dall'art 11 comma 1 lett. a) Legge 118 del 2022) a cura del Responsabile del settore Lavori Pubblici, il presente atto deliberativo alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'art 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Veneto che deve deliberare entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa”.*

Nel dispositivo si precisa *“di riservarsi, sulla base dei pareri delle Autorità sopra indicate, ogni eventuale e successiva valutazione in ordine alla prosecuzione della procedura di acquisto”*; inoltre, si dà atto che *“lo schema di atto deliberativo, è stato*

sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi" e che "entro la data fissata non risultano pervenute osservazioni".

Con detta deliberazione sono stati approvati i seguenti documenti:

- a. *"relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti all'acquisizione della partecipazione nella società «Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L. » da parte del Comune di Sona;*
- b. *presentazione della società e relativi ruoli del soggetto aggregatore;*
- c. *statuto Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L.;*
- d. *regolamento soci Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L."*

Sono versati agli atti della medesima deliberazione i seguenti documenti:

- *"avviso pubblico di manifestazione d'interesse;*
- *piano previsionale 2023-2026 della Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L. che si allega alla presente relazione che si intende posticipato da qui in seguito di 19 mesi a causa del medesimo ritardo della divulgazione del decreto attuativo previsto ex dlgs 199/21 per Giugno 2022 ma effettivamente pubblicato il 23 Gennaio 2024;*
- *i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci della Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L.. per l'esercizio 2022 e 2023"*.

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l'esame dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5 Tusp novellato

L'art. 5, co. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), come novellato dall'11, co. 1, lett. a), legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), attribuisce alla Corte dei conti una specifica funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che *"l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto*

costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del Tusp; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l’atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp.

Peraltro, l’art. 5, comma 3, Tusp ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni riunite, che hanno ulteriormente precisato che *“in questa prospettiva (...) si giustifica l’obbligo, per l’amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (...). L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame*

della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione" (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5 del Tusp novellato, giacché, all'esito dell'operazione, il Comune di Sona acquista la qualità di socio nella Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L..

2. Quadro normativo euro-unitario e nazionale in tema di comunità energetiche

In ordine alla CER, va rilevato che l'art. 2, co. 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) definisce quest'ultima come un "soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari" (cfr. anche, nella medesima direzione, l'art. 22 della Direttiva RED II). Nel considerando 71 della Direttiva RED II è altresì precisato che "le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi (...)".

La predetta Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali, insieme, formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile.

L'obiettivo comunitario viene realizzato, quindi, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia

rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16 settembre 2020).

A livello nazionale, le predette comunità sono state disciplinate, dapprima, dal richiamato art. 42-*bis*, d.l. n. 162/2019 e, successivamente, dall'art. 31 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", il quale riproduce, nella sostanza, il contenuto delle disposizioni di cui alla direttiva RED II.

Tali disposizioni sono state ribadite nelle definizioni contenute nell'art. 3, co. 3, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, per cui la comunità energetica, come accennato, *"è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...)"*.

Le comunità energetiche sono, dunque, rappresentate dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività (le quali includono generazione, distribuzione, consumo, vendita, nonché conservazione dell'energia rinnovabile) e il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all'area locale in cui la comunità opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale.

Si tratta di una configurazione organizzativa necessariamente aperta e volontaria, nel rispetto dei requisiti di tipo tecnico disciplinati da ARERA e dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

In sintesi, la normativa di settore configura la Comunità energetica come un soggetto giuridico: a) autonomo rispetto ai propri partecipanti (persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali etc.); b) teso a fornire benefici ambientali,

economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

3. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 Tusp

Sulla scorta dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va esaminato l'atto trasmesso dal Comune di Sona, sotto il profilo del rispetto delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, rispetto ai vincoli sia normativi e finalistici che economico-finanziari.

3.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (artt. 5 e 8, Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8, Tusp stabilisce che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta adottato da una specifica delibera del Consiglio comunale, conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c) Tusp.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, Tusp, richiamato dall'art. 7, comma 2, si rinvia ai successivi paragrafi.

3.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3, Tusp) e finalistici (art. 4, Tusp)

L'atto consiliare in esame prevede l'adesione ad una società cooperativa a responsabilità limitata, tipologia societaria consentita alle pubbliche amministrazioni *ex art. 3, Tusp*.

Con riferimento ai vincoli riguardanti le scelte societarie, come dettati dall'art. 4, Tusp, occorre distinguere un vincolo generale di scopo (comma 1), consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, e un vincolo connesso alle attività consentite, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del citato art. 4.

Con riferimento a quest'ultimo vincolo, la relazione allegata all'atto consiliare del Comune di Sona richiama le attività di produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione di reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2), nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, riconducendo l'attività svolta dalla società in questione a quelle normativamente consentite (art. 4, comma 7).

La verifica delle finalità istituzionali perseguite si concentra sull'oggetto statutario che, nel caso in esame, è declinato dall'art. 3 della Società cooperativa alla quale l'Ente intende aderire, il cui scopo sociale è, in sintesi, il seguente:

- *“fornire ai soci utenti operatori beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili;*
- *migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci”.*

La Cooperativa, inoltre, *“Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015”.*

Il successivo art. 4 declina l'oggetto sociale dell'esercizio di impresa, le cui attività, *“prevalentemente in favore dei propri soci”,* sono elencate in dettaglio (*“senza peraltro esaurirlo”*). In particolare, vi rientrano le seguenti:

- *“provvedere alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;*
- *produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;*
- *scambiare, all'interno della comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione della comunità (...);*
- *informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;*
- *eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale”.*

Si precisa, inoltre, che *“In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:*

- *progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;*
- *provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;*
- *eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;*
- *eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;*
- *assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;*

- *curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio*
- *promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico*
- *svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;*
- *svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;*
- *favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;*
- *sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo;*
- *generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sottoforma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità (...);*
- *sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile (...)"*.

La produzione di energia da fonti rinnovabili – definita in giurisprudenza come attività d'interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242) – nonché la condivisione, l'accumulo e la vendita della stessa - purché avvenga nel rispetto dell'art. 31, d.lgs. n. 199/2021 – e altre attività connesse, previste nello statuto, sono tendenzialmente in linea con le attività delle comunità energetiche previste dal citato art. 31; le stesse possono, peraltro, svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri “che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio

di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR).

In ordine all’indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali (che deve essere individuata sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della *mission* istituzionale), la documentazione fornita contiene, come si specificherà meglio nel prosieguo, una motivazione in ordine all’opzione percorsa tra gestione in economia ed esternalizzazione del servizio, oltretutto al tipo di società prescelto (cooperativa).

Va in proposito osservato che, come si evince dalla normativa richiamata in precedenza, per la comunità energetica rinnovabile sussiste un principio di “libertà della forma”, coniato dalla legislazione europea e da quella nazionale, potendosi potenzialmente assumere qualsiasi “veste giuridica”, purché abbia il carattere dell’autonomia (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2011), o diversa “tipologia”, tra quelle consentite dall’art. 3, comma 1, Tusp. La scelta della società cooperativa a responsabilità limitata risulta, nel caso di specie, privilegiata, in quanto l’opzione “*appare la più conforme ad assicurare la qualità di «soggetto giuridico» autonomo rispetto ai propri partecipanti e in particolare, idoneo a garantire il c.d. principio delle «porte aperte»; infatti dall’analisi della proposta di statuto («Articolo 6 – Domanda di ammissione») si evince che risulta garantita la partecipazione libera e volontaria di tutti coloro che intendano diventare membri della Comunità non rinvenendo ostacoli o preclusioni specifiche nel successivo «Articolo 7 – Procedura di ammissione»*”.

Nella normativa di settore (per l’autonomia del soggetto giuridico ed il principio di libera entrata e uscita dei membri della comunità), il predetto tipo di società è, infatti, concepito come un’entità giuridica caratterizzata da un alto livello di fluidità in ingresso e uscita dei soci, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi.

In ragione delle precedenti considerazioni, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell’iniziativa, la stessa documentazione risulta idonea a confermare il rispetto di entrambi i vincoli, tipologico e finalistico.

3.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp)

Per quanto concerne il parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, le Sezioni riunite, con la deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno precisato che il predetto concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

In ordine alla prima accezione (di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. In proposito, nella citata pronuncia è stata evidenziata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità, con note esplicative e indicatori di bilancio), che rispetti i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, nonché dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Per tale ultimo aspetto, il requisito normativo può dirsi soddisfatto, in quanto il Comune di Sona ha conseguito, al 31 dicembre 2024, valori positivi del risultato di cassa (€ 22.041.147,15) e di amministrazione (€ 12.132.753,70), nonché dell'avanzo libero, attestato in € 3.420.346,35.

Con riferimento all'attestazione dell'avvenuto stanziamento, per altro di valore molto modesto, l'Ente, con nota acquisita al prot. n. 5113 del 28 luglio 2025, come richiesto, ha dichiarato che *“al fine della copertura finanziaria della spesa dei suddetti euro 25,00 verrà operata una specifica variazione di bilancio, successivamente all'ottenimento del parere della Corte dei conti”*.

Alla luce di quanto dichiarato dall'Ente, occorre concludere che il requisito della copertura finanziaria (benché questa risulti estremamente esigua), allo stato degli atti, non è valutabile da questa Sezione. Tuttavia, è da desumersi, al riguardo, che la scelta del Comune sia da leggere alla luce di quanto disposto nell'atto

consigliare, ovvero che l'Ente intende *“riservarsi, sulla base dei pareri delle Autorità sopra indicate, ogni eventuale e successiva valutazione in ordine alla prosecuzione della procedura di acquisto”*.

Nella relazione inviata dal Comune, inoltre, si specifica che *“non si rilevano oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione. L'Amministrazione comunale è socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa Benefit e quindi non sussiste un rischio d'impresa, ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione.*

Per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum. Risulta inoltre che la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare e si richiama l'«Articolo 23 – Elementi costitutivi» dello statuto della società, in base al quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte”.

In ordine al profilo oggettivo, va poi esaminato il piano previsionale della società, allegato dall'Amministrazione, con particolare riguardo alla completezza (desumibile dall'istruttoria condotta, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e all'adeguatezza dell'approfondimento, valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Il predetto piano previsionale per il periodo 2023–2026 consente di cogliere gli elementi necessari per la valutazione richiesta.

Al riguardo, la relazione allegata dall'Amministrazione, riassumendone il contenuto, afferma che lo stesso piano *“riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale (che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale), sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite la previsione di una potenziale installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio.*

Lo stato patrimoniale prevede un capitale investito netto progressivamente crescente (da € 512.164 nel 2023 a € 1.784.811 nel 2026), finanziato tra l'altro, da un ammontare prevalente di patrimonio netto (che, partendo da € 382.999 nel 2023, arriva ad € 1.432.159 nel 2026).

Il conto economico prevede una crescita progressiva e significativa del risultato netto (fino ad arrivare nel 2026 ad un saldo pari a € 313.395), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (nel 2026 si prevede un saldo pari a € 502.795).

Il piano finanziario evidenzia un flusso di cassa operativo positivo solo nel 2026 (€ 626.774), mentre gli altri anni risentono dei fabbisogni di cassa relativi ai progressivi investimenti (il piano investimenti prevede € 545.000 nel 2023, € 780.000 nel 2024 ed € 1.040.000 nel 2025 e il funzionamento a regime degli indicati investimenti a partire dal 2026), nonché la previsione di un flusso di cassa netto sempre positivo e progressivamente crescente (fino ad arrivare ad € 409.313 nel 2026). In base alle valutazioni contenute nel piano, si rileva che le coperture si dimostrano sufficienti a sostenere il fabbisogno degli investimenti e, a partire dal 2026, si rileva un flusso di cassa della gestione reddituale a regime in grado di garantire una copertura ampia dei flussi in uscita del fabbisogno, a restituzione dei finanziamenti e delle altre erogazioni ricevute”.

Con riferimento al piano previsionale per il periodo 2023-2026, occorre tuttavia evidenziare che, dall'esame dell'ultimo bilancio depositato dalla Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L., riferito al 2023, si desumono risultati di bilancio distanti da quelli preventivati nel piano trasmesso, con ricavi notevolmente inferiori e un risultato di esercizio in leggera perdita, a fronte dell'utile stimato dal piano. Inoltre, sempre nel bilancio riferito al 2023, appaiono iscritte immobilizzazioni materiali per € 2.482,00, la cui entità è notevolmente inferiore a quella stimata e riportata nel piano previsionale per il 2023, pari a € 516.100,00; da tali valori occorre desumere la mancata realizzazione del livello degli investimenti preventivati, cui si accompagna la minore entità dei ricavi realizzati, con conseguente contrazione del risultato economico conseguito. Inoltre, il bilancio 2024 della Cooperativa, trasmesso dall'Ente con la sopra citata nota del 28 luglio 2025, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, evidenzia un livello degli investimenti in immobilizzazioni materiali invariato, benché sia stato conseguito un utile di esercizio pari a € 3.662,00. In sostanza, al pari dell'esercizio 2023, anche per il 2024 si evidenziano significativi scostamenti dei dati stimati nel piano previsionale dalla Società (in particolare, ricavi, investimenti e risultato economico) che, a consuntivo, sono risultati sovrastimati.

Alla luce dei descritti, nuovi e significativi elementi emersi nel periodo successivo al parere reso da questa Sezione, con riferimento alla medesima operazione, al Comune di Sommacampagna (deliberazione n. 117 del 14 febbraio 2024), il Collegio ritiene necessario che l'Ente, nella scelta di adesione, tenga in opportuna considerazione quanto emerso dall'evoluzione effettiva delle variabili utilizzate dalla Società cooperativa nella formulazione del piano previsionale (tassi di interesse, rate dei rimborsi dei finanziamenti bancari, prezzo unico nazionale di riferimento - PUN medio - dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia, calcolato sulla borsa elettrica italiana IPEX, livello degli investimenti atteso).

In conclusione, nonostante l'esiguità dell'impegno finanziario e l'affermata assenza di oneri di tipo indiretto derivanti dall'acquisizione della partecipazione, l'Ente deve vigilare affinché le condizioni che garantiscono la sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione siano effettivamente perseguite e deve,

inoltre, assicurare costantemente che sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione stessa sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

3.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp)

L'art. 5, commi 1 e 3, Tusp prevede un onere di motivazione in ordine alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, in ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, la motivazione deve dar conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In relazione a tali profili valutativi, la relazione allegata all'atto consiliare del Comune di Sona contiene una motivazione dell'opzione percorsa tra gestione in economia ed esternalizzazione del servizio fondata sulla circostanza che *“la gestione in forma diretta della comunità (...) non potrebbe essere efficacemente esercitata dagli uffici del Comune, in quanto comporterebbe un evidente carico di lavoro amministrativo e tecnico assolutamente incompatibile con l'attuale dotazione di personale. Inoltre, le attività correlate al ruolo di partner tecnico e soggetto aggregatore prevedono una specifica formazione professionale ed una dotazione software attualmente non rientrante nelle disponibilità delle risorse comunali”*.

A seguito del già citato avviso, pubblicato dal Comune di Sona in data 8 agosto 2024, concernente le manifestazioni di interesse *“per il reperimento di soggetti che siano partner tecnici e aggregatori territoriali energetici per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili”*, la Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L. (n. prot. 32267/2024), è risultata l'unica a rispondere al medesimo avviso. Al riguardo, nell'atto consiliare in esame, l'Ente ha affermato che la *“ Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L. possiede i requisiti richiesti dal GSE e indicati nell'avviso pubblico come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 668/2024; (...) è un Aggregatore Territoriale Energetico che attiva e sviluppa Comunità Energetiche Rinnovabili Locali; (...) seppur in una attività nuova e innovativa, vanta già una esperienza consolidata con oltre 70 pratiche di attivazioni ed ha già ottenuto per il*

Comune di Fontanafredda il parere positivo della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia”.

Per la valutazione di convenienza economica, dalla delibera trasmessa e dalla relazione allegata si apprende, come già evidenziato, che l’Ente intende acquistare una azione nella società sopra menzionata, impegnando e pagando, a titolo di quota associativa *una tantum*, “la somma di € 25,00 stabilita precedentemente all’approvazione del bilancio”, e che non sono previsti costi indiretti. Inoltre, dal piano previsionale 2023-2026 (in particolare, dall’analisi del valore della produzione), emerge che, in relazione all’“attività caratteristica” (gestione della CER), la società trattiene il 25% del contributo lordo GSE quale incentivo sull’energia condivisa dalla CER, stimabile in 0,03 €/KWh, che costituisce il margine a favore della cooperativa, cui dovrebbero aggiungersi, con riferimento all’“attività *Respira*”(impianti fotovoltaici di proprietà installati su superfici comunali) il contributo del GSE sull’autoconsumo, quello sull’energia immessa in rete e la quota del contributo GSE sull’energia condivisa nella CER. Come rappresentato nel conto economico riclassificato, esposto nel piano previsionale allegato, tali componenti di ricavo permetterebbero alla cooperativa di ottenere la copertura dei costi sostenuti e il conseguimento di un margine economico positivo nel periodo 2023-2026 esaminato dal piano.

In merito ai profili di efficienza, efficacia ed economicità, nella relazione trasmessa, l’Ente dichiara che “L’Amministrazione Comunale ritiene che l’acquisto della quota della società *Part-Energy*, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In particolare, la scelta adottata è:

- *efficiente: in quanto l’Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione (investimento finanziario minimo) perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile. Da statuto, inoltre, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte;*
- *efficace: in quanto permette all’Amministrazione di raggiungere con successo l’obiettivo prefissato ed i benefici ambientali, sociali ed economici in premessa elencati;*
- *economica: in quanto permette all’Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l’obiettivo prefissato ossia quello dell’attivazione della comunità energetica mediante l’affidamento del ruolo di soggetto aggregatore territoriale alla società esterna.*

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Sona ha la possibilità di affidare i servizi di questa nuova figura prevista nelle norme di settore, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”.

Quanto ai vantaggi diretti, in termini economici, che deriverebbero dalla compartecipazione al riparto del contributo lordo del GSE, non è fornita, nella documentazione trasmessa, una quantificazione previsionale. Non è presente, inoltre, una descrizione analitica di costi e ricavi benché, al riguardo, nell'atto deliberativo (pag. 6) sia citato un documento di *"specificazione delle ricadute economiche previste con particolare riferimento al comune"*, la cui trasmissione è stata richiesta ad integrazione della documentazione precedentemente pervenuta. L'Amministrazione, tuttavia, non è stata in grado di adempiere a quanto richiesto, inviando, invece, a titolo di riscontro, una nota, acquisita in data 28 luglio 2025 al prot. Corte dei conti n. 5118, nella quale si forniscono alcuni dettagli economici. In particolare, l'Ente ha dichiarato che *"si prevede un'entrata per il primo anno di 2000 euro. Ulteriormente il modello operativo prevede che una quota incentivo nella misura massima del 20% venga utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove viene generato. Questo importo oggi quantificabile in 1200 euro annui è destinato a crescere al crescere delle adesioni"*.

Considerando quanto già evidenziato nel precedente paragrafo in merito alla sostenibilità finanziaria e benché si tenga in debito conto il minimo impegno necessario all'adesione alla società, si ritiene necessario che l'Ente valuti costantemente i concreti benefici e l'effettiva convenienza economica dell'operazione, nonché l'idoneità della stessa ad assicurare il perseguimento degli obiettivi che l'Ente si prefigge (profilo dell'efficacia), entro coordinate di efficienza ed economicità, tenendo in debita considerazione l'andamento dei risultati effettivamente realizzati dalla Società cooperativa, già descritti nel paragrafo precedente.

3.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp)

L'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell'Amministrazione, da un'adeguata attività istruttoria, volta ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr., *ex plurimis*, Corte Cost., sentenza n. 142/2018).

Al riguardo, il Comune, nella relazione illustrativa allegata alla delibera, ha dichiarato che *"il corrispettivo del servizio, che è ritenuto congruo, non si configura come un aiuto di Stato, né quale forma di compensazione"*, richiamando le disposizioni contenute nello statuto della Comunità Energetica Partenergy Società Cooperativa benefit a R.L. (artt. 8 e 9); ai sensi dell'art. 4 del medesimo statuto, inoltre, *"la Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista*

l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica".

Nel caso di specie, a fronte del *favor* nei confronti delle comunità energetiche, rinvenibile nella descritta disciplina comunitaria, oltre che in quella nazionale, nonché di quanto illustrato in precedenza, può ritenersi soddisfatto, per tale aspetto, l'obbligo motivazionale richiesto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto, da parte del Comune di Sona (VR), della partecipazione nella società "Comunità Energetica Partenergy Società Cooperative benefit a R.L."

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Sona, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Sona di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 luglio 2025.

Il Relatore

Paola CECCONI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente